

# COMUNE DI PALERMO

## Area dello Sviluppo Economico

Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo  
serviziimprese@comune.palermo.it – suapfacile@cert.comune.palermo.it

ORDINANZA N. 129<sub>105</sub> DEL 17/07/2019

**OGGETTO:** soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché del decoro e della pulizia dell'ambiente e del patrimonio culturale e monumentale cittadino - Integrazione delle OO.SS. n. 83 del 17.03.2014, n. 71 del 6.03.2015 e n. 328/OS dell'01/12/2015 , nonché della Direttiva Commissariale n. 1271 del 20.02.2012 - applicazione art. 3, comma 17, Legge n.94 del 15.07.2009 alle violazioni del divieto di porre in essere i comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana, di cui al "Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali".

### IL DIRIGENTE

**Visto:**

- l'art 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94 il quale ha stabilito che *"fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 255, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni"*;

**Vista:**

la direttiva prot. n. 1271 del 20.02.2012 con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Palermo, sul presupposto che le occupazioni abusive di suolo pubblico *"potrebbero provocare intralcio alla circolazione stradale e pedonale con potenziale pregiudizio per la sicurezza"*, ha disposto, nell'ambito della facoltà sancita dal citato art. 3 comma 16 della L. 94/2009, che si provveda *"su segnalazione della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia, alla predisposizione del provvedimento di chiusura dell'esercizio commerciale onerando, per l'esecuzione, il Comando della Polizia Municipale previa notifica del provvedimento"*;

**Considerato che:**

la superiore Direttiva è stata integrata con le Ordinanze Sindacali n. 83 del 17.03.2014, n. 71 del 6.03.2015 e n. 328/OS dell'01/12/2015 che stabiliscono le modalità di applicazione del sistema sanzionatorio nei casi di occupazione di suolo pubblico abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio della città di Palermo, in conformità alle disposizioni previste all'art. 3, comma 16, della Legge n.94/2009, al fine di contrastare tutti quegli atti e comportamenti che compromettono il decoro urbano, ambientale ed acustico ;

**Dato atto che:**

- l'art. 3, comma 17, della legge 15 luglio 2009 n. 94 dispone ulteriormente che *"le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio"*;

- il Consiglio comunale, con la deliberazione n.435 del 05.11.2015, ha approvato il "Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali", e all'art.4, comma 2 stabilisce che "Si fa divieto a chiunque di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti anche con "rifiuti corporali" dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici";
- ai fini di cui al Regolamento su citato, rientrano tra i comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino anche le violazioni alle disposizioni di cui all'art.6 dello stesso regolamento;

**Constatato che:**

in molte aree frequentate dai cittadini e dagli ospiti della città la violazione dei precetti di cui sopra può determinare comportamenti che generano condizioni di insostenibilità della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, con grave lesione del decoro cittadino;

**Preso atto**

delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici , che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica.

**Valutato**

attentamente quanto evidenziato negli esposti di cittadini, anche riuniti in comitati spontanei, secondo cui l'accentuarsi delle condotte incivili incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di disturbo alla quiete pubblica;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

**Osservato**

altresi, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo;

**Atteso**

Che molte attività commerciali, nonostante siano già state sanzionate per la violazione dei precetti soprarichiamati, continuano imperterrite la ripetuta violazione delle suddette norme regolamentari;

che, a seguito di plurime riunioni celebrate in Prefettura in seno al Comitato Ordine e Sicurezza, è emersa la necessità di integrare le OO.SS. n. 83 del 17.03.2014, n. 71 del 6.03.2015 e n. 328/OS dell'01/12/2015 nel senso di un inasprimento dell'aspetto sanzionatorio quale deterrente per comportamenti futuri sanzionabili ai fini di legge;

**Ritenuto**

pertanto necessario dover porre in essere adeguate misure amministrative finalizzate a fronteggiare i cennati diffusi e ripetuti fenomeni di mancato rispetto del decoro cittadino e della quiete pubblica con una nuova ed integrativa disposizione regolamentare che possa

essere più incisiva, soprattutto da un punto di vista sanzionatorio, rispetto l'attuale Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali”;

**Atteso**

Che, nelle more della proposizione di una nuova disposizione regolamentare, alla luce di quanto concordato in sede di Comitato Ordine e Sicurezza, il Sig. Sindaco ha ravvisato la necessità dell'adozione di un'apposita Ordinanza, valevole per 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, finalizzata alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale e monumentale cittadino mediante un inasprimento dell'attuale sistema sanzionatorio, in caso di comportamenti che sono gravemente lesivi del decoro urbano;

**Visto**

l' art.3, commi 16, 17 e 18 della Legge 15.7.2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", nonché gli artt.13 e 20 della Legge 24.11.1981 n. 689;

**Vista**

la Legge n°48 del 01 aprile 2017 che apporta modifiche all'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**Visto**


Il vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare l'art. art. 141 il quale stabilisce che "Chiunque proceda ad occupazione di suolo e di spazio pubblico e lo ingombri con carichi abusivi oppure spieghi un'attività subordinata a licenza dell'Autorità Municipale senza averla ottenuta va soggetto al sequestro degli oggetti con i quali ha compiuto l'occupazione, l'ingombro o ha esercitato l'attività non permessa. I contravventori alle disposizioni sul commercio e sui mestieri ambulanti e a quelli sui mercati, vanno anche essi soggetti al sequestro delle cose con le quali l'infrazione è commessa”;

**Conclusa**

l'attività istruttoria tecnica, ai sensi della LR n. 7/2019, tutto quanto sopra si rappresenta affinché il Sindaco, alla luce di quanto contemplato all'art. 54 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii., nelle more della predisposizione di una nuova deliberazione regolamentare integrativa delle precedenti, valuti l'adozione di un provvedimento intervenendo su un inasprimento del sistema sanzionatorio in caso di comportamenti lesivi del decoro urbano

**Il Capo Area**

Luigi Galatioto



L'Assessore alle Attività Economiche condivide la superiore proposta, attesa l'esigenza di tutelare gli interessi come sopra indicati nelle more della proposizione di una nuova disposizione regolamentare.

**L'Assessore**

Leopoldo Pampiano



## IL SINDACO

### Vista

la superiore relazione istruttoria e condividendone i contenuti

### Ritenuto

necessario intervenire, su conforme avviso espresso dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica nel corso delle plurime riunioni tenutesi in Prefettura, con Ordinanza volta ad un inasprimento dell'attuale sistema sanzionatorio, in caso di comportamenti gravemente lesivi dell'interesse dei cittadini alla salute ed al permanere delle condizioni minime di vivibilità nei quartieri residenziali ad alta densità di locali di somministrazione alimenti e bevande aperti nelle ore notturne e al contempo rispettando i diritti degli operatori economici all'esercizio della loro attività nelle migliori condizioni di contesto, nelle more della proposizione di una nuova disposizione regolamentare;

### Preso atto

dell'orientamento espresso anche da parte della Polizia Municipale;

### Avvalendosi

della facoltà di cui all'art. 3, comma 17, della L. 15 luglio 2009 n. 94, nonché dell'articolo 8 della Legge n° 48/2017, con un inasprimento dell'attuale sistema sanzionatorio in caso di comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino e della quiete pubblica gs. "Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali", approvato con la deliberazione di CC n. 435/2015, nonché del "Regolamento Dehors" approvato con la deliberazione di CC n. 252/2014

## ORDINA

Per un periodo di giorni 60 a decorrere dalla data di esecutività della presente Ordinanza, ad integrazione delle precedenti Ordinanze Sindacali in materia ed in particolare delle OO.SS. nn. 83 del 17.03.2014, 71 del 6.03.2015 e 328/OS dell'01/12/2015:

nei casi di violazioni, commesse negli spazi esterni all'esercizio, da parte del titolare del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, in quanto configuranti gravi lesioni del decoro cittadino e della quiete pubblica, sia nel caso di occupazione abusiva anche parziale del suolo pubblico che del mancato rispetto dei divieti previsti dal sopracitato art. 6 del "Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali", si applicheranno le disposizioni seguenti:

1. fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni delle citate ordinanze è soggetto, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 25,00 a euro**

**500,00** con un minimo di euro 150,00 per ogni violazione accertata, ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

In aggiunta alla sanzione pecuniaria e al sequestro amministrativo di cui sopra, è applicata l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'attività, come sotto riportato:

- 1<sup>a</sup> violazione dalla data di pubblicazione del presente provvedimento: Chiusura per 10 giorni dell'attività.
- 2<sup>a</sup> violazione: Chiusura per 20 giorni dell'attività.
- Dalla 3<sup>a</sup> violazione: Chiusura per 30 giorni dell'attività.

La recidività della condotta illecita è riferita alla data del precedente provvedimento sanzionatorio

La chiusura dell'esercizio come sopra graduata, stanti le pressanti esigenze – già oggetto di apposita **O.S. n°106 del 21/6/2019** - di mantenere la pulizia ed il decoro cittadini e *quale rafforzamento della stessa*, verrà disposta anche nell'ipotesi che l'esercente venga meno agli obblighi di pulizia, decoro degli spazi esterni all'esercizio e di corretto conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività.

Inoltre, chiunque violi le suddette disposizioni è altresì soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L.689/81 delle apparecchiature e/ o strumenti di diffusione dei suoni o di ogni altra attrezzatura utilizzata per l'attività illecita, secondo quanto appresso:

- 1<sup>a</sup> violazione dalla data di pubblicazione del presente provvedimento: Sequestro amministrativo per 10 giorni delle apparecchiature e/ o strumenti di diffusione dei suoni o di ogni altra attrezzatura a servizio dell'attività illecita, inclusi gli arredi e le strutture con cui sia stata perpetrata l'occupazione - anche parzialmente – abusiva;
- 2<sup>a</sup> violazione: Sequestro amministrativo per 20 giorni delle apparecchiature e/ o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori e/o di ogni altra attrezzatura a servizio dell'attività illecita.
- Dalla 3<sup>a</sup> violazione: Sequestro amministrativo degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori e/o di ogni altra attrezzatura a servizio dell'attività illecita e successiva CONFISCA delle stesse ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa legge 689/81.

Anche in questo caso, la recidività della condotta illecita è riferita alla data del precedente provvedimento sanzionatorio

Una volta ricevuto il verbale di sequestro amministrativo delle apparecchiature e/ o strumenti di diffusione dei suoni o di ogni altra attrezzatura a servizio dell'attività illecita, verrà disposta la chiusura dell'attività, con provvedimento dirigenziale a cura dell'Area dello Sviluppo Economico (SUAP o Servizio Occupazione Suolo pubblico e Pubblicità in base alle rispettive competenze) che sarà inviato agli Organi

Accertatori per la notifica e l'esecuzione dello stesso. La predetta chiusura dell'attività decorre dal primo venerdì utile dopo la notifica del provvedimento di chiusura coatta del pubblico esercizio e, nel caso in cui il venerdì ricada in un giorno festivo, il primo giorno di chiusura sarà anticipato o posticipato secondo le esigenze operative dell'organo accertatore.

Inoltre, per tutte le ipotesi riscontrate da organi di Polizia di violazione alla normativa tecnico/urbanistica di immobili adibiti ad attività commerciale, gli stessi Organi devono provvedere all'immediata segnalazione al SUAP, all'ASP e al Comando dei Vigili del Fuoco al fine della verifica dell'esistenza delle condizioni di agibilità e della predisposizione degli atti conseguenziali.

### **DISPONE**

1. La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo, nonché a tutti gli organi di polizia e al Comando della Polizia Municipale incaricati dell'esecuzione

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**Il Sindaco**  
Leoluca Orlando

